

poco o nulla sensibili alle richieste formulate dal Garante in relazione a casi singoli o particolari categorie di contribuenti.

Il Garante della Lombardia, in adempimento del precetto del comma 10 sopra citato, ha per altro formulato sia richieste concernenti singole fattispecie caratterizzate da particolare gravità (rimborsi risalenti ad anni anteriori al 1990 o che vedevano coinvolti persone pressate da obblighi tributari in scadenza), sia esigenze di informazioni per categorie di contribuenti, informazioni dotate di un certo grado di certezza e tali da poter essere trasferite agli interessati senza alimentare ulteriore delusione e sfiducia.

La mancanza di comunicazioni certe sui tempi di erogazione rappresenta invero un ricorrente motivo di doglianze dei contribuenti che, pressati da adempimenti fiscali legati ad osservanze a rigide e invalicabili termini ed accompagnati dalle attualità di esecuzioni forzose, non riescono ad ottenere date certe sulla riscossione di crediti fiscali convalidati da anni dalla stessa Amministrazione.

Accresce il disagio ed alimenta l'esasperazione il fatto che i meccanismi previsti per la compensazione rendono questa di difficile utilizzazione per rimborsi convalidati da 6/10 anni e che nei canali più diversi, anche a livello dell'Autorità centrale, vengano pubblicizzati programmi generali di rimborsi non seguiti da adempimenti conseguenti e che in altri settori, parimenti pubblici, si adottino strumenti finanziari tali da permettere una agevole negoziazione dei crediti accertati.

In molti casi non è tanto il ritardo in sé considerato che motiva le doglianze, quanto la mancanza di certezze circa i tempi di esecuzione, quasi che i tempi non rappresentino per i soggetti del rapporto tributario ed in particolare per le imprese, un valore specifico.

In definitiva dover trasferire al contribuente l'informazione che il credito tributario, convalidato da molti anni dall'ufficio locale, verrà erogato "secondo l'ordine cronologico" e "secondo le assegnazioni di fondi da parte del Tesoro", è poco meno di una "non risposta" e non avvicina certo ai fini previsti dal comma 6 della legge istitutiva.

- *In materia di rimborsi si vuole cogliere una nota di ottimismo nella generalizzata estensione nell'area della Direzione Regionale della Lombardia, dello strumento del conto sospeso per i rimborsi muniti di un titolo giudiziale notificato, oltrechè per la pronuncia in tema di giudizio di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/92).*

Le doglianze sul punto, presenti in modo significativo nell'anno 2002 e già ridotte negli anni 2003 e 2004, si sono pressoché azzerate e concernono ormai solo discrasie della fase esecutiva.

Trova quindi conferma la riflessione più volte formulata nella presente relazione, che l'attribuzione di poteri sostitutivi al Garante non è la sola via percorribile (ma la materia del conto sospeso in effetti è una delle ipotesi in cui potrebbe essere configurato un potere sostitutivo sia pure limitato all'imposizione di termini perentori agli uffici per realizzare l'esecuzione) per ottenere, attraverso opportune sinergie, risultati apprezzabili in termini di recuperata efficienza del sistema nelle sue articolazioni.

Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

È stato riferito nelle relazioni degli anni decorsi ed in particolare nelle relazioni annuali del 2003 e 2004 che il ruolo del Garante, nel suo concreto atteggiarsi nella sede lombarda, si è rivelato positivo in tema di tempi e di modalità operative delle veri fiche eseguite nelle sedi dell'impresa dagli Uffici fiscali e dalla Guardia di Finanza (art. 12 dello Statuto).

All'abbattimento del numero delle istanze, già congruamente ridotto negli esercizi 2003 e 2004, ha certo contribuito l'ampliamento dell'area dei condoni che si sono succeduti negli ultimi anni interessando gran parte dei tributi e che ha importato una significativa riduzione del numero complessivo delle verifiche.

È innegabile per altro, almeno dal punto di osservazione del Garante, che la migliore attenzione posta dagli uffici, sia alla fase organizzativa precedente all'inizio della verifica, sia all'esigenza di rispettare i tempi previsti dal comma 12 dell'art. 13 abbia influito positivamente nel rapporto con il contribuente senza nulla togliere alla efficacia degli strumenti accertativi utilizzati in sede di accesso e di ispezione.

Dato cardine per spiegare l'evoluzione positiva, che si coglie anche nelle istanze che muovono doglianze, è rappresentato infatti dal compiuto dispiegarsi della fase progettuale che deve necessariamente precedere l'accesso all'azienda e che, calibrata sul rispetto delle regole fissate dall'art. 12 dello statuto, permette agli operatori di limitare le varianti "in itinere" che sovente in passato (ma ancora negli anni 2001 e 2002) facevano lievitare i tempi di permanenza nei locali dell'azienda.

Qualche problema residuale permane (la disponibilità delle carte contabili ispezionate, i costi della formazione di copie di un intero archivio, gli intervalli all'interno dei 30 giorni e della eventuale proroga, gli orari di lavoro e simili) ma si tratta di discrasie che, se i dati numerici rassicuranti hanno un senso, possono considerarsi discrasie fisiologiche, non suscettibili di essere interpretate come spie di fenomeni di disservizio.

Evidentemente il velo di ottimismo è legato al fatto che il presumibile ed ormai preannunciato aumento del numero delle verifiche, una volta conclusa la stagione dei

condoni, non determini modifiche dell'attuale deriva e non provochi la ricaduta sulle tempistiche inaccettabili di parecchi anni fa.

Non va sottaciuto per altro - ed è valutazione di totale ovvietà già inserita nella relazione dell'anno decorso - che le considerazioni sostanzialmente positive circa i tempi di permanenza degli operatori nella sede dell'azienda e quindi del rispetto del dettato dell'art. 12 dello Statuto - non coinvolgono alcuna valutazione sui risultati e sulle motivazioni poste a fondamento del programma che ha giustificato l'accesso.

Oltre tutto una valutazione del genere sarebbe completamente estranea al ruolo del Garante e priva per definizione di qualsiasi riscontro documentale.

Infine va rimarcato che il Garante, agli interrogativi insorti allorché, accanto alle ispezioni amministrative o per effetto di queste siano state sviluppate indagini di carattere penale dirette dalle Procure della Repubblica, ha dato costantemente risposta precisando, sia al contribuente sia all'Ufficio, che i tempi delle indagini penali devono essere sottratti al calcolo temporale previsto dall'art. 12 dello Statuto e riservati alla valutazione autonoma dell'Autorità penale.

Scelte procedimentali adottate dal Garante della Lombardia

Nelle quadriennio considerato dalla relazione si sono mantenute ferme e puntualmente applicate alcune scelte procedimentali che, nel rispondere alle domande dei contribuenti, hanno evitato di ingenerare perplessità in ordine agli spazi di intervento.

- ❖ *La rigida cesura che è stata sin dall'inizio posta fra l'attività del Garante ed esercizio della giurisdizione, anche per quanto attiene alle doglianze relative ai tempi di fissazione dei ricorsi nei calendari di udienza ed al rispetto della tempistica nella pubblicazione delle decisioni, ha rimosso ogni motivo di possibile contrasto con gli Organi giurisdizionali.*

Le doglianze dei contribuenti, che pure non sono mancate negli anni considerati, sono state avviate "de plano" alle Presidenze delle Commissioni Tributarie, fornendo doverose informazioni ai contribuenti ed accompagnando i dati relativi all'invio, con gli opportuni chiarimenti.

- ❖ *Si è puntualmente rispettata la linea di confine tra attività di "stimolo", di "iniziativa", di "raccomandazione" e di "accesso" disegnate dai commi 6,7,8 e 9 dell'art. 13 e l'esercizio di consulenza fiscale, talvolta sollecitato dai contribuenti anche attraverso intermediari professionali. In presenza di richieste del genere, in ogni caso garantendo all'interessato un primo riscontro, si è indirizzata l'istanza agli uffici interni all'Amministrazione di assistenza al contribuente. Diversamente si è reso esplicito il diniego dell'intervento richiesto.*

Questa chiara e trasparente delimitazione degli spazi, se ha evitato all'Ufficio di assumere determinazioni implicanti improprie responsabilità professionali, ha altresì permesso di realizzare un efficace rapporto con

le categorie e gli ordini professionali (Commercialisti, Avvocati, Ragionieri ecc.) e con gli stessi servizi di assistenza al contribuente che l'Amministrazione ha apportato a livello locale.

In ragione di questa scelta si può registrare che i pur frequenti rapporti con quelli che possono considerarsi "centro di intermediazione" degli interessi di alcune categorie di contribuenti (associazioni consumatori, associazioni caduti e mutilati in servizio) non hanno posto problemi di sorta.

Rappresenta inoltre un utile risultato che una quota significativa delle istanze, comprese quelle che ormai pervengono mediante fax o via e-mail, siano predisposte, in una percentuale crescente, da studi professionali e che il colloquio, se così lo si vuole chiamare, sia reiterato dopo la prima risposta; il che non esclude l'esistenza di limiti e di difficoltà e magari l'insufficienza complessiva dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi.

Dall'angolo visuale del Garante tale insufficienza non coinvolge l'impianto logico e concettuale, ma sembra doversi attribuire alla limitazione delle risorse segnalate nel primo capitolo della relazione.

Troppo è infatti affidato all'impegno personale dei componenti di una struttura oggettivamente fragile che, operando sempre ai limiti delle possibilità, può entrare in crisi per eventi anche marginali e di limitata portata intrinseca.

- ❖ *Le modalità operative adottate e di cui si è diffusamente riferito nei precedenti capitoli della relazione, pur preoccupate di porre in essere un efficace contatto tra Garante e contribuente, attraverso la comunicazione di una o più risposte, hanno evitato di realizzare un contraddittorio vero e proprio attraverso una sequenza procedimentale rigida con correlato scambio di scritti definibili finali.*

Operando diversamente si sarebbe finito per porre in essere un procedimento "para contenzioso", in aperta contraddizione con il dettato dei commi 6,7,8,9,10 e 11 dell'art. 13 e si sarebbe realizzata l'attesa di un deliberato in qualche misura suscettibile di autonoma impugnazione.

In altri termini, senza necessità di affrontare le implicazioni di ordine sistematico presenti nell'attività degli organi indipendenti, si può rimarcare che pur rispettando il principio "audiatur et altera pars" si è voluto evitare la formazione di una sequenza con la previsione di "replica" escludendo, nella generalità dei casi, la reiterazione di chiarimenti successivi alla determinazione definitiva comunicata dall'Amministrazione.

Si riportano i dati riassuntivi che riguardano gli anni considerati, reiterando l'avvertenza che le indicazioni numeriche delle tabella si riferiscono ai numeri del protocollo, che non coincidono necessariamente con quelli delle istanze.

<i>Tipi di documento</i>	<i>Anno 2001</i>	<i>Anno 2002</i>	<i>Anno 2003</i>	<i>Anno 2004</i>	<i>1°sem. 2005</i>
<i>Accertamenti</i>	51	101	81	83	29
<i>Autotutela</i>	88	139	88	132	64
<i>Cartelle esattoriali</i>	0	94	169	138	46
<i>ICI</i>	27	119	71	65	26
<i>Imposta di bollo</i>	0	19	1	1	0
<i>Rimborsi II.DD.</i>	264	1261	1055	814	362
<i>Rimborsi IVA</i>	14	109	99	82	33
<i>Rimborsi vari</i>	0	261	251	204	125
<i>Tarsu</i>	0	14	9	31	7
<i>Parere irreg.funz.to Uffici</i>	8	44	46	109	18
<i>Istanze varie, quesiti ecc.</i>	319	586	427	537	307
TOTALE	771	2747	2297	2196	1017

Elenco di casi significativi che hanno reso necessario assumere determinazioni di principio da parte del Garante.

PRATICHE SIGNIFICATIVE TRATTATE DALL'UFFICIO DEL GARANTE

A. AVVISI DI ACCERTAMENTO

- *Pratica prot. 2132/03 - Cartella di pagamento Irpef tassazione separata 1997 degli oneri successivamente rimborsati al contribuente - Il contribuente lamenta l'errata applicazione dell'aliquota del 27%, atteso che il D.L. 23.2.95 n. 41 (conv. in legge 22.3.95 n. 38), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1°1.95, ha ridotto detrazione per oneri dal 27% al 22% - Sulla questione è stato interessato l'Ufficio Fiscalità Generale DRL Lombardia.*

- 1) *Pratica prot. 231/03 - L'istanza ex art. 13 Legge 212/2000 non attiva un procedimento autonomo a contraddittorio pieno, di guisa che le relazioni redatte dagli Uffici sono soggette alle normali regole di accesso ai documenti amministrativi previsti dalla L. 7.8.1990 n. 241. Il Garante non ha poteri sostitutivi rispetto alle competenze degli Uffici deputati alla*

esecuzione delle verifiche ed alle determinazioni che dalle verifiche conseguono.

- 2) *Pratica prot. 2193/03 - L'Ufficio ha riscontrato irregolarità nelle scritture così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso, le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.*

È ricorso quindi all'accertamento ex art. 39 DPR 600/73, sulla base dei parametri risultanti dall'elaborazione dei dati indicati dalla società contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi.

B. I.C.I.

- 1) *Pratica prot. 71/02 - Notifica rendite catastali: art. 74 L. 342/2000 e circolare n. 4/FL del 13.3.2001, dal 1°1.2000 - Il Comune può legittimamente richiedere il pagamento del tributo per le annualità pregresse, senza peraltro applicare sanzioni ed interessi. - Possibilità di utilizzare gli strumenti processuali previsti dalla legge, per attivare un contenzioso avanti al competente giudice tributario.*

- 2) *Pratica prot. 1379/03 - Il contribuente, che, all'atto della promessa di vendita viene immesso in possesso dell'unità abitativa, acquista peraltro in proprietà solo con la successiva stipulazione del contratto di compravendita. Il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per il periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita deve essere considerata l'impresa di costruzioni; ciò in quanto solo con il rogito si verifica il trasferimento delle proprietà.*

- 3) *Pratica prot. 67/04 - Istanza di rimborso ICI - A seguito dell'attivata autotutela il Comune ha assunto una determinazione definitiva - Il Garante, ai sensi dell'art. 13 L. 212/2000 non ha il potere di sostituirsi all'Amministrazione locale nelle determinazioni relative al tributo. - La sola tutela è costituita dal ricorso, nei termini di legge, alle Commissioni Tributarie competenti.*

C. VERIFICHE FISCALI

- 1) *Pratica prot. 99/02 - E' stato chiarito alla Società ricorrente che: a) gli elementi acquisiti dalla G.F. hanno determinato l'avvio di un'indagine penale; b) la durata della verifica si collega direttamente ai tempi e alle modalità dell'indagine penale diretta dalla Procura della Repubblica; c) la*

verifica, originariamente parziale, è stata tramutata in verifica generale ed estesa alle annualità successive al 1996.

Il prolungamento e l'interruzione delle operazioni di verifica sono da ricondurre ad un'attività di Polizia giudiziaria, soggetta alle regole del C.P.P. ed i sistemi di impugnativa previsti da detto Codice e non proiezioni delle sequenze temporali della L. 27.7.2000, n. 212.

- 2) *Pratica prot. 451/02 - Il Legale della Società contribuente è stato notiziato che il Comando Gruppo della G.di F., che ha diretto la verifica a carattere generale condotta dalla Compagnia di Corsico, ha eseguito l'ispezione, seguendo le direttive impartite con provvedimenti (Circ. n. 64/E del 27.6.01) della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate.*

L'interpretazione della normativa accolta nei provvedimenti amministrativi dei citati Comandi si fonda sul testo dell'art. 12 comma 5 della L. 212/2000 che, facendo riferimento alla "permanenza degli operatori" presso la sede della contribuente ed insieme ai "giorni lavorativi" ai fini del calcolo del doppio termine, sembra escludere la previsione di un automatismo con fissazione del solo termine iniziale.

- 3) *Pratica prot. 878/02 - L'osservazione della contribuente circa la carente informazione "dei reali motivi della verifica" è infondata, in quanto la società contribuente è stata informata che l'attività ispettiva traeva origine dal piano di verifica nei confronti di "soggetti di rilevanti dimensioni" (volume affari superiori a 50 miliardi di lire). Era stata inoltre informata dell'oggetto del controllo.*

Circa la eccepita carenza di contraddittorio in sede di esecuzione della verifica si è richiamata alla G.di F. la disposizione dell'art. 12, comma 4, della L. 212/2000 che, nel prevedere il diritto del contribuente ad inserire a verbale le proprie osservazioni e rilievi, sancisce l'esigenza di adottare modalità tali da permettere l'esercizio di tale diritto.

- 4) *Pratica prot. 208/03 - E' stato precisato al Legale del contribuente che*
a) le relazioni che la Guardia di Finanza invia al Garante sono atti interni sottoposti alle normali regole sulla trasparenza di cui alla L. 241/90 e pertanto le richieste di comunicazioni dell'intero testo non possono che essere inoltrate all'Ufficio emittente; b) le istanze inoltrate al Garante nella logica sottesa dall'art. 13 L. 212/2000 non innescano un procedimento in senso proprio con contraddittorio pieno.

D. AUTOTUTELA

- 1) *Pratica prot. 1862/02 - Il giudicato favorevole all'Amministrazione formatosi sulla sentenza della Commissione Tributaria Regionale, per le stesse ragioni prospettate nell'istanza, rappresenta un innegabile fatto ostativo all'annullamento in via di autotutela (art. 2, c. 2 D.M. 11.2.1997 n. 37).*
- 2) *Pratica prot. 65/03 - la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non risulta impugnata e definisce un titolo giudiziale al quale l'Ufficio, si è attenuto, disattendendo l'istanza di autotutela successivamente presentata.*
- 3) *Pratica prot. 450/03 - la formazione di un titolo giudiziale è causa ostativa di un ulteriore svilupparsi del contraddittorio ed esclude una iniziativa specifica da parte dell'Ufficio del Garante, ai sensi dell'art. 13 della L. 212/2000.*
- 4) *Pratica prot. 1026/03 - La determinazione definitiva assunta dall'Ufficio Entrate sull'istanza di autotutela non offre spazio per un intervento del Garante - Anche la formulazione sintetica adottata dall'Ufficio locale per negare l'autotutela non può essere sindacata, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 13 della L. 212/2000.*
- 5) *Pratica prot. 676/04 - Ricorso gerarchico in base alla vecchia normativa. Inammissibilità.*
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e successivamente alla luce dell'art. 12 della L. 28.12.2001 n. 448, è caduta la possibilità di proporre il ricorso gerarchico. Tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, sorte successivamente al 31.12.2001, sono attribuite, salvo specifiche deroghe non applicabili al caso di specie, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Ne consegue (circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 25 del 21.3.2002) che gli eventuali ricorsi presentati successivamente alla data del 31.12.2001 non impediscono che il provvedimento contestato, in assenza di tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria, diventi definitiva con conseguente obbligo per l'Ufficio impositore, di procedere alla riscossione del tributo.
- 6) *Pratica n. 697/04 - Nell'istanza di autotutela i contribuenti eccepiscono la mancata notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che avrebbe impedito di presentare ricorso per Cassazione.*
La notifica del dispositivo della sentenza non è prevista, giacchè l'art. 37, 2° comma del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, limita tale obbligo solo alle parti

costituite e i contribuenti si erano limitati a depositare il 14.2.1996 presso la Commissione Tributaria di 1° grado, secondo il vecchio rito, un atto che pur denominato impropriamente "appello incidentale" era in realtà una memoria di controdeduzioni con la quale chiedevano il rigetto dell'appello dell'Ufficio.

Ai contribuenti appellati è stato correttamente comunicato l'avviso di udienza e, in mancanza di istanza di pubblica udienza (art. 33 D.Lgs. 546/92), l'appello è stato correttamente trattato in Camera di Consiglio. Evidentemente, secondo quanto è previsto anche per il processo davanti al Giudice ordinario, è onere delle parti non costituite, alle quali sia stato per altro comunicata la data di udienza, seguirne l'ulteriore corso per salvaguardare il termine per l'eventuale ricorso per Cassazione (art. 38 3° comma e 51 D.lgs. 546/92).

E. VARIE

- 1) *Pratica prot. 676/04 - Per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 12 L. 448/2001, è caduta la possibilità di proporre ricorso gerarchico e tutte le controversie aventi ad oggetto tributi sono attribuiti alle Commissioni Tributarie.*

Gli eventuali ricorsi presentati successivamente al 31.12.2001 non impediscono che il provvedimento contestato, in assenza di tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria, diventi definitivo con conseguente obbligo per l'Ufficio impositore di procedere alla riscossione del tributo.

- 2) *Pratica prot. 697/04 - Successivamente ad informazioni trasmesse dalla C.T.R. è stato chiarito all'esponente il quale aveva lamentato essergli stata preclusa la possibilità di ricorso in Cassazione, la legittimità della sequenza procedimentale seguita, ripercorrendone i diversi segmenti.*

- 3) *Pratica prot. 76/04 - La Direzione Regionale, accogliendo l'istanza del garante che aveva denunciato l'irregolarità di separati avvisi di accertamento e separate notifiche per violazione dell'art. 70, 1° comma del DPR. 633/72 (costituzione di plafond IVA in relazione a vendite di prodotti duty free), ha dato disposizioni alla direzione Circo-scrizionale di emettere un unico atto riepilogativo a seguito delle effettuate revisioni.*

- 4) *Pratica 964/04 - Iniziative assunte presso la Direzione Centrale Gestione Tributi per colmare le carenze di procedure per dare*

esecuzione ai rimborsi Irpeg per gli anni 1985/1992 dopo la c.d. migrazione dal Centro di Servizio di Servizio di Milano agli Uffici locali.

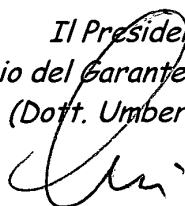
- 5) Pratica prot. 950/04 - Iniziative assunte presso la Direzione Regionale per ottenere chiarimenti sulle disposizioni impartite agli Uffici locali per superare le discrasie denunciate da una platea di contribuenti, a proposte degli automatismi adottati per l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio degli accertamenti in rettifica.*
- 6) In occasione di istanze da parte di alcuni contribuenti circa il fatto che il Concessionario della riscossione Esatri non avrebbe inserito, nell'atto soggetto a notifica, le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnazione tradotte in forma chiara e facilmente comprensibile, come stabilito dall'art. 12 dello Statuto, sono stati richiesti (nota prot. 37/05) chiarimenti alla Direzione Regionale prospettando il carattere innovativo di tale norma che avrebbe superato in parte il D.M. del 28.6.1999 (artt. 1 e 2).*
- 7) Con nota 10.11.2004 (prot. 1881/04) si è richiesto al Dipartimento delle Politiche Fiscali, di conoscere le iniziative assunte per superare le discrasie fra messa a disposizione di un software istituzionale gratuito per l'invio telematico dei modelli unici persone fisiche ed il diverso trattamento riservato alle società di capitale ed alle associazioni che ne possono disporre solo assumendone il relativo costo: il Dipartimento (nota 4.12.04) ha chiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - le valutazioni in argomento.*
- 8) Con nota 16.12.04 (prot. 2122/04) sono stati chiesti chiarimenti alla Direzione Regionale sulle iniziative assunte a livello di gestione del software, per l'inoltro telematico delle denunce di reddito, in particolare si è richiesto se, nel caso di "scarto" a posteriori delle denunce inviate in via telematica, sia stato richiesto il pagamento di una sanzione per ritardo.*
- 9) Con nota 16.9.04 (prot. 1521/04) diretta alla Direzione Centrale Gestione Tributi è stata segnalata la situazione relativa alla mancata erogazione di rimborsi convalidati di tributi afferenti annualità remote: dal 1981 al 1987.*
- 10) Con nota 17.11.04 (prot. 1928/04) diretta alla Direzione Regionale è stata rappresentata l'urgenza di qualche iniziativa volta a sanare le situazioni di molti contribuenti, chiamati ad assolvere debiti con il fisco in termini*

perentori ravvicinati, che lamentano il mancato rimborso di crediti tributari per annualità anteriori al 1990.

- 11) Pratica prot. 367/05 - Su richiesta del Garante la Direzione Centrale ha precisato che la nuova procedura informatica "Profilo Utente" adottato dall'Agenzia ha inteso migliorare l'organizzazione dei processi operativi, senza incidere sulla protezione dei dati personali e senza modificare il lavoro svolto allo sportello del personale addetto.*
- 12) Pratica prot. 37/05 - Si è chiesto alla Agenzia delle Entrate le eventuali determinazioni circa la discrasia, denunciata da una pluralità di contribuenti, fra l'art. 7 dello Statuto e gli allegati ai modelli di controllo esattoriali approvati con Decreto Ministeriale.*
- 13) Pratica prot. 127/05 - Si rappresenta il contrasto fra le scelte di alcuni uffici locali in tema di rettifica di dichiarazione dei redditi formulate a mezzo di domande di rimborso ex art. 38 del DPR. 602/73 e l'arresto delle S.U. del 17.1.2002 m. 15063.*
- 14) Pratica prot. 569/05 - richiesta di informazioni sulle forme adottate, nelle copie notificate delle cartelle esattoriali relative ai contributi consortili per portare a conoscenza dei debitori le modalità di impugnazione del ruolo.*
- 15) Pratica prot. 915/05 - Esigenza di un chiarimento sull'assoggettamento ad IVA sulle prestazioni sanitarie fornite dalle cooperative sociali ai degenti ricoverati presso strutture locali.*
- 16) Pratica prot. 99/05 - Chiarimenti sulla Circolare Ministeriale n. 226 del 3.12.1999 e sulla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97 del 29.4.2003 in tema di applicazione dell'IVA sulle somministrazioni di gas metano per uso promiscuo effettuati con impianti che utilizzano un unico contatore.*

La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante con verbale in data 21 luglio 2005.

*Il Presidente
dell'Ufficio del Garante del Contribuente
(Dott. Umberto Loi)*



PAGINA BIANCA

all. a)

Prot. n. 837/01/5

DECRETO n. 2

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER
LA LOMBARDIA

- Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante, fra l'altro, la disciplina per la nomina del Garante del Contribuente;
- preso atto che, a tenore dell'art. 13 del cit. legge, il Garante del contribuente è un Organo collegiale costituito da tre componenti, scelti e nominati dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, nella cui Circostrizione è compresa la Direzione Regionale delle Entrate, ed appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo che in servizio;
 - b) dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori, a riposo da almeno due anni, della Guardia di Finanza;
 - c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, designati dai rispettivi ordini di appartenenza;
- preso atto che le funzioni di presidente sono svolte da componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) de cit. art. 13, comma 2°, e che gli altri due componenti sono scelti, uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) della medesima disposizione di legge;
- Viste le disponibilità date, da appartenenti alle competenti categorie, per la carica di presidente;
- Viste le note, con le quali il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza, nelle rispettive competenze, hanno comunicato le terne dei nominativi aventi titolo per la nomina a componente del Collegio del Garante del Contribuente;
- Viste le note, con le quali sono state comunicate, da parte di ciascun degli Ordini professionali elencati nella lettera c) del cit. art. 13 della n. 212/2000, ed operanti nell'ambito territoriale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della "Lombardia", le terne dei nominativi per la scelta del terzo componente del Collegio;
- Vista la Risoluzione n. 5, adottata nella seduta del 21 novembre 2000, dal Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria, recante criteri per la nomina dei componenti del Garante del Contribuente;
- Considerato che, per quanto riguarda la nomina del Presidente del Garante del Contribuente da individuarsi tra gli appartenenti alle categorie sub. a), in

relazione anche alle disponibilità date, la scelta può essere operata nella persona del dott. **Umberto Loi**, magistrato ordinario a.r. , il quale, per avere percorso la intera carriera nella magistratura, concludendola con l'espletamento per più anni del prestigioso incarico di Procuratore Generale della Repubblica nella importante circoscrizione giurisdizionale della Lombardia occidentale; avere esercitato , in aggiunta , per circa trent'anni le funzioni di Presidente di sezione delle passate e presenti Commissioni tributarie, o di Presidente di Commissione tributaria di 2° grado, sempre dando un importantissimo contributo di idee, di ineguagliabile competenza e di serio impegno anche nell'ambito di questa giurisdizione, e per avere, infine, dato altro importante contributo al commento sul nuovo processo tributario , pubblicato in collaborazione con altri due studiosi della materia, per i tipi della Giuffrè, da ultimo, nel 1997, che ulteriormente lo qualificano per il particolare incarico; senza, peraltro, dire delle relazioni tenute in diversi convegni sulla specifica materia tributaria, risulta avere, in sommo grado, un felice coacervo di requisiti culturali e professionali di prestigio, che danno il massimo di affidamento , per il migliore svolgimento degli importanti e delicati compiti di Presidente del Garante del Contribuente da parte del medesimo;

- Ritenuto che, per quanto riguarda la scelta del secondo componente dell'Organo in questione, la scelta può cadere sul Dott. **Giuseppe PERRONE**, nato il 29/11/1930, residente a Milano, Via Console Marcello, n. 35, Dirigente a riposo da oltre due anni della Amministrazione delle Finanze, che, per la lunga carriera , encomiabilmente svolta in funzioni di elevato prestigio, nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, parimenti risulta possedere elevati requisiti professionali e di esperienza , che lo rendono pienamente idoneo per l'espletamento dell'incarico di componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente, cui viene chiamato con il presente provvedimento;
- Ritenuto - ancora - che la scelta del terzo componente dell'Ufficio del Garante, valutate le molteplici designazioni effettuate dai competenti consigli degli Ordini professionali , elencati nell'art.13, comma 2°, lett. c), può cadere sull'avvocato in pensione **Luciano DE RIENZO**, nato il 07/06/1925, residente a Milano, Via Borgonuovo n.26, designato dell'Ordine degli Avvocati di Milano ,il quale, per personale prestigio ,esperienza e professionalità, dà pieno affidamento di bene espletare l'incarico di che trattasi;
- Considerato, conclusivamente, che tutti e tre i prescelti risultano in possesso dei necessari requisiti di legge, e che, nei confronti degli stessi, non ricorrono cause di incompatibilità, e che i medesimi sono, altresì, in possesso di un insieme positivo di titoli professionali e di esperienza;
- Visto l'art. 13 della cit. legge 27 luglio 2000, n. 212;

DECRETA

E' costituito il GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA REGIONE "LOMBARDIA", per il periodo 2001- 2004.

Sono nominati Componenti del Garante del Contribuente per la "Lombardia", per il periodo sopraindicato, i signori:

- 1) Dott. **LOI Umberto**, Procuratore Generale On. della Corte di Cassazione,
con funzioni di Presidente;
- 2) Dott. **PERRONE Giuseppe**, Dirigente a riposo dell'Amministrazione delle
Finanze , Componente;
- 3) Avv. **DE RIENZO Luciano**, Avvocato in pensione, Componente.

Il Garante del Contribuente avrà sede presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia, la quale, a norma di legge, assicurerà spazi idonei, oltre che le funzioni di segreteria e tecniche.

Il presente provvedimento avrà effetto dal **19 Marzo 2001**, e verrà, a cura della Segreteria di questa Commissione, trasmesso, a tutti i Soggetti interessati, ed, altresì, al B.U.R. della Lombardia ed ai principali quotidiani dei Capoluoghi aventi sede nella Regione.

Milano, 2 Marzo 2001



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Armando INGRASSIA)

È copia autentica
Il Segretario